



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta a direzione e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.
Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 20016
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all’Albo delle Banche n. 5251
Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato



III° SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

di Offerta di prestiti obbligazionari subordinati denominati:

“Iccrea Banca Tasso Fisso subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Fisso crescente subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento”

“Iccrea Banca Tasso Variabile subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”

Il presente documento costituisce un Supplemento (il “**III° Supplemento**”) al Prospetto di base ai fini della Direttiva 2003/71/CE e ss. mm. (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il III° Supplemento deve essere letto congiuntamente al II° Supplemento Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0059555/15 del 23 luglio 2015 al I° Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 9 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0045586/15 del 5 giugno 2015, al Prospetto di Base (il “**Prospetto di Base**”) depositato presso la CONSOB in data 30 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0021932/15 del 26 marzo 2015 che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la CONSOB in data 5 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0045586/15 del 5 giugno 2015 ed il pertinente Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0059555/15 del 23 luglio 2015.

L’informativa completa su Iccrea Banca S.p.A. e sugli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta dei Supplementi, del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione nonché delle Condizioni Definitive.

Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 29 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0026167/16 del 25 marzo 2016.

Il presente supplemento è volto ad aggiornare l’investitore in ordine alla riduzione del rating assegnato all’Emittente dall’agenzia Fitch Ratings il 26 gennaio 2016.

L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento, sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente III° Supplemento al Prospetto di Base, unitamente alle pertinenti Condizioni Definitive, al II° Supplemento, al I° Supplemento, al Prospetto di Base, al Documento di Registrazione ed al Supplemento al Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall’Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell’Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del presente Supplemento sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Si informano gli Investitori che, al momento della pubblicazione del presente Supplemento, non sussistono offerte di obbligazioni in corso.

Ai sensi dell’art. 95 bis del TUF, gli investitori che – prima della pubblicazione del presente supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione, ovvero, se successivo, dall’avviso, di revocare la loro accettazione.

INDICE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE per il programma di emissione di prestiti obbligazionari denominato “Iccrea Banca Tasso Fisso subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Fisso crescente subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Variabile subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO	4
1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL SUPPLEMENTO	5
2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE	6
3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA “NOTA DI SINTESI” DEL PROSPETTO DI BASE	10
4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 2 “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE	16
5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.5 “Ranking delle Obbligazioni” DEL PROSPETTO DI BASE	22
6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.6 “Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio” DEL PROSPETTO DI BASE	24
7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.8 “Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso” DEL PROSPETTO DI BASE	27
8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 7.5 “Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE	29
9. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROSPETTO DI BASE	32

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento ha l'obiettivo di informare in ordine alla riduzione del rating a medio /lungo termine assegnato all'Emittente dall'agenzia Fitch Ratings il 26 gennaio 2016 (da BBB a BBB-).

Inoltre , con l'occasione del Supplemento viene aggiornata l'informativa resa nel prospetto di base alla luce della pubblicazione dei Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE, in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Si informano gli Investitori che, al momento della pubblicazione del presente Supplemento, non sussistono offerte di obbligazioni in corso.

Ai sensi dell'art. 95 bis del TUF, gli investitori che – prima della pubblicazione del presente supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione, ovvero, se successivo, dall'avviso, di revocare la loro accettazione.

1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SUPPLEMENTO

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede legale e direzione generale in Roma – Via Lucrezia Romana 41/47 – legalmente rappresentata – ai sensi dell'art. 22 dello Statuto – dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Carri, si assume la responsabilità del presente Supplemento, come indicato di seguito.

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Iccrea Banca S.p.A.

Francesco Carri
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Iccrea Banca S.p.A.

2. La Copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita dalla seguente:



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta a direzione e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.

Gruppo Bancario Iccrea

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 20016


Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato



PROSPETTO di BASE

di Offerta di prestiti obbligazionari
subordinati denominati:

“Iccrea Banca Tasso Fisso subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Fisso crescente subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento”

“Iccrea Banca Tasso Variabile subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”

Emittente: Iccrea Banca S.p.A.

Responsabile del Collocamento: Iccrea Banca S.p.A. o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'investimento nelle obbligazioni subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o rischio di dissesto (alla luce dei Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE), l'Investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il “bail-in”). Inoltre, nel caso di applicazione del “bail-in”, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.16 “*Rischio connesso all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie*” del Prospetto di Base.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, c'è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbano essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate. Pertanto l'Investitore è esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2 “*Rischio correlato alla subordinazione delle obbligazioni*” del Prospetto di Base.

E' quindi necessario che l'Investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano, tenuto conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. L'investitore deve considerare che la complessità delle obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale,

l'investimento nelle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione ed i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno verificare se l'investimento è appropriato ovvero adeguato per l'investitore ai sensi della normativa vigente. In particolare, nella prestazione del servizio di consulenza o gestione di portafogli, i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore.

Il presente documento costituisce il prospetto di base (il **"Prospetto di Base"** e/o il **"Prospetto"**) ai fini della Direttiva 2003/71/CE come modificata dalla Direttiva 2010/73/CE (la **"Direttiva Prospetto"**) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il **"Regolamento Emittenti"**).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 30 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0021932/15 del 26 marzo 2015.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il **"Documento di Registrazione"**), che qui si incorpora mediante riferimento così come depositato presso la CONSOB in data 5 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0045586/15 del 5 giugno 2015 nonché del Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0059555/15 del 23 luglio 2015 che contiene informazioni su Iccrea Banca S.p.A. (**"Iccrea Banca S.p.A."**, **"Emittente"** e/o **"Banca"**), di una Nota Informativa (la **"Nota Informativa"**) sugli strumenti finanziari (le **"Obbligazioni Subordinate Tier II"** e/o le **"Obbligazioni"** e ciascuna una **"Obbligazione"**) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la **"Nota di Sintesi"**) che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli strumenti finanziari nonché i rischi associati agli stessi, del I° Supplemento al Prospetto Di Base depositato presso la CONSOB in data 9 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0045586/15 del 5 giugno 2015, del II° Supplemento al Prospetto Di Base depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0059555/15 del 23 luglio 2015 **e del III° Supplemento al Prospetto Di Base depositato presso la CONSOB in data 29 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0026167/16 del 25 marzo 2016 .**

In occasione di ciascun prestito obbligazionario (il **"Prestito Obligazionario"** o **"Prestito"**) l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le **"Condizioni Definitive"**) e la nota di sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro la data d'inizio dell'offerta e contestualmente inviate alla CONSOB.

L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione **"Fattori di Rischio"** del Documento di Registrazione e della Nota Informativa e della Nota di Sintesi della singola emissione.

Il presente Prospetto di Base ed i relativi Supplementi sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi sono indicati nelle Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

AVVERTENZA PER L'INVESTITORE

“Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente nonché agli strumenti finanziari offerti.

Si richiama l’attenzione degli investitori sui giudizi di rating attribuiti all’Emittente:

Qualificazione, da parte di S&P come speculativa del debito di lungo e breve termine: L’Investitore deve, considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall’Agenzia Standard & Poor’s ad Iccrea Banca è “speculativo” , ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Per informazioni sul “Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente” si rinvia a quanto espresso al § 2 “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” della Nota Informativa del Prospetto di Base.

Giudizio di Rating dell’Agenzia Fitch Ratings: Si fa, altresì, presente che lo scorso 26 gennaio 2016 l’Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all’outlook, questo è stato stabilito in “Evolving”.

Per maggiori informazioni sui giudizi di rating attribuiti all’Emittente si rinvia al paragrafo 7.5 “Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari” della Nota informativa del Prospetto di Base e a quanto espresso nel paragrafo 2 della Nota Informativa del Prospetto di Base “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” nei fattori di rischio “Rischio di credito per il sottoscrittore” e “Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente”.

3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA “NOTA DI SINTESI” DEL PROSPETTO DI BASE

Nella Sezione B “Emittenti ed eventuali garanti” della Nota di Sintesi, il paragrafo B.17 “Rating dell’Emittente e/o dello strumento finanziario”, è modificato e integralmente sostituito come segue:

B.17	Rating dell’Emittente e/o dello strumento finanziario	Alla data del presente Prospetto, il rating assegnato ad Iccrea Banca S.p.A. da due principali Agenzie di Rating, ovvero Standard & Poor’s e Fitch Ratings, è il seguente:																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AGENZIA DI RATING</th> <th>MEDIO – LUNGO TERMINE</th> <th>BREVE TERMINE</th> <th>OUTLOOK</th> <th>DATA DI EMISSIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard & Poor’s</td> <td>BB</td> <td>B</td> <td>stabile</td> <td>23/12/2015</td> </tr> <tr> <td>Fitch Ratings</td> <td>BBB-</td> <td>F3</td> <td>evolving</td> <td>26/01/2016</td> </tr> </tbody> </table>	AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE	Standard & Poor’s	BB	B	stabile	23/12/2015	Fitch Ratings	BBB-	F3	evolving	26/01/2016		
AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE															
Standard & Poor’s	BB	B	stabile	23/12/2015															
Fitch Ratings	BBB-	F3	evolving	26/01/2016															
		L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.																	

Nella sezione C “Strumenti finanziari” della Nota di Sintesi , i paragrafi C.8 e C9 “Modalità di ammortamento del prestito e procedure di rimborso”, sono modificati e integralmente sostituiti come segue:

C.8	Diritti connessi agli strumenti finanziari	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale [alla seguente data di scadenza [●]]/[alle seguenti date di scadenza [●] come da piano d’ammortamento]/[alle seguenti date di rimborso anticipato [●]], salvo quanto previsto dalla Direttiva n. 2014/59/UE (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, con particolare riferimento all’applicazione dello strumento del c.d. “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi bancarie ivi previsti (al riguardo si rinvia al Fattore di Rischio “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie” inserito all’interno dell’elemento D.3 della presente Nota di Sintesi).</p> <p>Fatto salvo il verificarsi di un “evento regolamentare”, il rimborso anticipato ad iniziativa dell’Emittente e/o il rimborso con ammortamento potrà essere effettuato non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Emissione. I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.</p> <p>Non vi sono oneri, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.</p>
	Ranking e restrizioni a tali diritti	<p>Le Obbligazioni sono “passività subordinate” dell’Emittente di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 20 dicembre 2013, “Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)”, Parte II, Capitolo I.</p>

		<p>In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, fatto salvo quanto indicato all’interno dell’elemento C9 della presente Nota di Sintesi in merito all’utilizzo del c.d. “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e prima di quelli con un maggiore grado di subordinazione.</p> <p>Si riporta uno schema che rappresenta la suddivisione concettuale delle principali categorie di strumenti sia di debito sia azionari delle banche, in funzione del grado di subordinazione degli stessi in caso di liquidazione dell’Emittente; in tale contesto, i “debiti privilegiati” rappresentano la categoria di strumenti con minore grado di subordinazione laddove, invece, gli strumenti relativi al Tier I sono quelli con maggiore grado di subordinazione.</p> <div data-bbox="635 703 1455 1263" style="text-align: center;"> </div> <p>Le Obbligazioni avranno una durata pari o superiore a cinque anni, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato in caso di “evento regolamentare” secondo quanto previsto al successivo elemento D.3 “Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un “evento regolamentare”.</p>
C.9	<p>Modalità di ammortamento del prestito e procedure di rimborso</p>	<p>Le Obbligazioni saranno rimborsate, alla pari (100% del Valore Nominale), [in un’unica soluzione alla Data di Scadenza/alle date di rimborso anticipato/tramite un ammortamento periodico come da piano d’ammortamento] (salvo l’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”). In particolare le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall’Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, in corrispondenza con ogni Data di Pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l’esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. “evento regolamentare”). Fatto salvo il verificarsi di un “evento regolamentare”, il rimborso anticipato ad iniziativa dell’Emittente e/o il rimborso con ammortamento potrà essere effettuato non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Emissione.</p> <p>Qualora la Data prevista per rimborso del capitale non sia un giorno lavorativo,</p>

		il relativo pagamento sarà effettuato sulla base del calendario Target (il “Calendario”) e della Convenzione di Calcolo.
--	--	--

Nella sezione D “Rischi” della Nota di Sintesi, i seguenti Rischi “Rischio di credito per il sottoscrittore”, “Rischio correlato alla subordinazione dei titoli”, “Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente”, “Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale”, “Rischi connessi con l’eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell’autorizzazione alla concessione di “aiuti di Stato” e il “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie” riportati nel paragrafo D.3 “Principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari” sono modificati e integralmente sostituiti come segue:

D.3	Principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari	<p>Rischio di credito per il sottoscrittore: sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche in considerazione delle valutazioni del merito di credito dell’Emittente effettuate dalle Agenzie di Rating.</p> <p>Qualificazione, da parte di S&P come speculativa del debito di lungo e breve termine: L’Investitore deve, altresì, considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall’Agenzia Standard & Poor’s ad Iccrea Banca è “speculativo”, ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Per informazioni sul “Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente” si rinvia a quanto espresso al § 2 “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” della Nota Informativa del Prospetto di Base.</p> <p>Giudizio di Rating dell’Agenzia Fitch Ratings: Si fa, altresì, presente che lo scorso 26 gennaio 2016 l’Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all’outlook, questo è stato stabilito in “Evolving”.</p> <p>La riduzione del rating a medio-lungo termine operata dall’Agenzia Fitch Ratings riflette l’aumento dei crediti deteriorati registrato durante il 2015 sebbene tale incremento sia minore rispetto a quanto registrato nel recente passato anche grazie ad una politica degli impieghi più prudente. Tale valutazione rispecchia, altresì, la stretta correlazione - in termini economico-finanziari - tra il Gruppo Bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo, il cui profilo di credito sottostante si è ulteriormente indebolito nel corso del 2015. L’outlook “Evolving” è spiegato in ragione dell’imminente riforma del Sistema del Credito Cooperativo. L’agenzia di Rating ha altresì assegnato ai soli prestiti obbligazionari subordinati emessi da Iccrea Banca a valere sul Base Prospectus dell’EMTN Programme approvato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) il giudizio di rating BB+ stabilendo “Evolving” l’outlook.</p> <p>Tale rating è spiegato in ragione del maggior profilo di rischio e della maggiore esposizione all’assorbimento delle eventuali perdite rispetto ai prestiti obbligazionari senior. Il prestito obbligazionario Tier 2, emesso a valere sull’EMTN Programme, è stato valutato un giudizio di rating inferiore rispetto al Viability Rating. Tale giudizio di rating riflette il maggior rischio di perdere il capitale investito rispetto alla media delle percentuali di recupero di prestiti obbligazionari senior.</p> <p>Rischio correlato alla subordinazione dei titoli: le Obbligazioni Subordinate costituiscono “passività subordinate” dell’Emittente di tipo Tier II (strumenti di Classe 2) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR) e della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, come di volta in volta modificati.</p> <p>Al riguardo, oltre a quanto indicato nel “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie:” si evidenzia che, in caso di sottoposizione dell’Emittente a procedure concorsuali, tutte le somme dovute a</p>
-----	--	--

titolo di capitali o interessi con riferimento all'investimento nelle Obbligazioni Subordinate saranno corrisposte solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente, inclusi i depositanti. Per maggiori informazioni sulla clausola di subordinazione caratterizzante le Obbligazioni Subordinate di cui al presente Prospetto di Base, si rinvia a quanto indicato all'interno dell'elemento C8 della presente Nota di Sintesi “.

Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale: in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente nonché in caso di sottoposizione allo strumento del “bail-in” ovvero di riduzione o conversione delle Obbligazioni Subordinate in azioni, di seguito descritti, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Infatti, il rimborso delle Obbligazioni Subordinate Tier II avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati, chirografari o con un grado di subordinazione meno accentuato ed in tali casi la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare – anche solo parzialmente – le Obbligazioni Subordinate Tier II. A parità di condizioni, quindi, le obbligazioni subordinate sono più rischiose delle obbligazioni non subordinate.

Al riguardo si rinvia al fattore di rischio “Rischio connesso all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie” e “Rischio correlato al grado di subordinazione dei titoli”.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente: le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating relativo all'Emittente o dell'outlook. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating, ovvero dell'outlook, attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni. Al riguardo l'investitore è invitato a considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia di Rating Internazionale Standard & Poor's ad Iccrea Banca è “speculativo”, ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Si fa, altresì, presente che lo scorso 26 gennaio 2016 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all'outlook, questo è stato stabilito in “Evolving”.

La riduzione del rating a medio-lungo termine operata dall'Agenzia Fitch Ratings riflette l'aumento dei crediti deteriorati registrato durante il 2015 sebbene tale incremento sia minore rispetto a quanto registrato nel recente passato anche grazie ad una politica degli impieghi più prudente. Tale valutazione rispecchia, altresì, la stretta correlazione - in termini economico-finanziari - tra il Gruppo Bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo, il cui profilo di credito sottostante si è ulteriormente indebolito nel corso del 2015. L'outlook “Evolving” è spiegato in ragione dell'imminente riforma del Sistema del Credito Cooperativo. L'agenzia di Rating ha altresì assegnato ai soli prestiti obbligazionari subordinati emessi da Iccrea Banca a valere sul Base Prospectus dell'EMTN Programme approvato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) il giudizio di rating BB+ stabilendo “Evolving” l'outlook.

Tale rating è spiegato in ragione del maggior profilo di rischio e della maggiore esposizione all'assorbimento delle eventuali perdite rispetto ai prestiti obbligazionari senior. Il prestito obbligazionario Tier 2, emesso a valere sull'EMTN Programme, è stato valutato un giudizio di rating inferiore rispetto al Viability Rating. Tale giudizio di rating riflette il maggior rischio di perdere il capitale investito rispetto alla media delle percentuali di recupero di prestiti obbligazionari senior.

Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di

	<p>“aiuti di Stato”: dall’inizio della crisi l’attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Con decorrenza dal 1° agosto 2013, la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi.</p> <p>Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell’Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).</p> <p>Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una previa “condivisione degli oneri”, oltre che da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. "Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i parr. 41-44)) nonché alla luce dei Decreti Legislativi n.180 e n. 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE).</p> <p>Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.</p> <p>Al riguardo si rinvia al fattore di rischio “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie”.</p> <p>Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie: in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (“BRRD”) individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”, di seguito le “Autorità di Risoluzione”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.</p> <p>I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.</p> <p>Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.</p> <p>Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.</p> <p>Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:</p>
--	---

		<p>1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1); - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior); <p>2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). <p>Inoltre, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e classe 2, tra cui rientrano le Obbligazioni Subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in" sopra descritto.</p> <p>In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.</p> <p>Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. <p>Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.</p>
--	--	---

4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 2 “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE

Le Avvertenze Generali ed i sottoparagrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.15 e 2.16. del Paragrafo 2 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari**” sono modificati e integralmente sostituiti come segue:

FATTORI DI RISCHIO

2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

AVVERTENZE GENERALI

L’investimento nelle obbligazioni subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o rischio di dissesto (alla luce dei Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE), l’Investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall’avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il “bail-in”). Inoltre, nel caso di applicazione del “bail-in”, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.16 “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie ” del Prospetto di Base.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell’Emittente a procedure concorsuali, c’è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbano essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate. Pertanto l’Investitore è esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2 “Rischio correlato al grado di subordinazione dei titoli” del Prospetto di Base.

E’ quindi necessario che l’Investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano, tenuto conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. L’investitore deve considerare che la complessità delle obbligazioni può favorire l’esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, l’investimento nelle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l’investitore dovrà valutare il rischio dell’operazione ed i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno verificare se l’investimento è appropriato ovvero adeguato per l’investitore ai sensi della normativa vigente. In particolare, nella prestazione del servizio di consulenza o gestione di portafogli, i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno altresì valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente la Nota Informativa ed in particolare il paragrafo 4.1 (“Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione”) al fine di avere una chiara rappresentazione delle caratteristiche delle Obbligazioni.

L’investimento nelle Obbligazioni comporta i rischi propri di un investimento in obbligazioni subordinate Tier II a tasso fisso, fisso crescente e variabile.

Le Obbligazioni costituiscono “passività subordinate” dell’Emittente di tipo *Tier II* ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 20 dicembre 2013, “Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)”, Parte II, Capitolo I.

2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale.

L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche in considerazione delle valutazioni del merito di credito dell’Emittente effettuate dalle Agenzie di Rating.

Per un corretto apprezzamento del “Rischio di credito per il sottoscrittore” in relazione all’investimento, si rinvia al Documento di Registrazione dell’Emittente ed in particolare al Capitolo “Fattori di Rischio” dello stesso.

Qualificazione, da parte di S&P come speculativa del debito di lungo e breve termine

L’Investitore deve, altresì, considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall’Agenzia Standard & Poor’s ad Iccrea Banca è “speculativo”, ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Per informazioni sul “Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente” si rinvia al paragrafo 2.8 della Nota Informativa e al paragrafo 7.5.

Giudizio di Rating dell’Agenzia Fitch Ratings: Si fa, altresì, presente come descritto all’interno del paragrafo 7.5 Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari della Nota informativa del Prospetto di Base, che lo scorso 26 gennaio 2016 l’Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all’outlook, questo è stato stabilito in “Evolving”.

La riduzione del rating a medio-lungo termine operata dall’Agenzia Fitch Ratings riflette l’aumento dei crediti deteriorati registrato durante il 2015 sebbene tale incremento sia minore rispetto a quanto registrato nel recente passato anche grazie ad una politica degli impieghi più prudente. Tale valutazione rispecchia, altresì, la stretta correlazione - in termini economico-finanziari - tra il Gruppo Bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo, il cui profilo di credito sottostante si è ulteriormente indebolito nel corso del 2015. L’outlook “Evolving” è spiegato in ragione dell’imminente riforma del Sistema del Credito Cooperativo. L’agenzia di Rating ha altresì assegnato ai soli prestiti obbligazionari subordinati emessi da Iccrea Banca a valere sul Base Prospectus dell’EMTN Programme approvato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) il giudizio di rating BB+ stabilendo “Evolving” l’outlook.

Tale rating è spiegato in ragione del maggior profilo di rischio e della maggiore esposizione all’assorbimento delle eventuali perdite rispetto ai prestiti obbligazionari senior. Il prestito obbligazionario Tier 2, emesso a valere sull’EMTN Programme, è stato valutato un giudizio di rating inferiore rispetto al Viability Rating. Tale giudizio di rating riflette il maggior rischio di perdere il capitale investito rispetto alla media delle percentuali di recupero di prestiti obbligazionari senior.

2.2 Rischio correlato al grado di subordinazione dei titoli

Le Obbligazioni Subordinate costituiscono “passività subordinate” dell’Emittente di tipo Tier II (strumenti di Classe 2) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR) e della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, come di volta in volta modificati.

Al riguardo, oltre a quanto indicato nel “*Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie*” si evidenzia che, in caso di sottoposizione dell’Emittente a procedure concorsuali, tutte le somme dovute a titolo di capitali o interessi con riferimento all’investimento nelle Obbligazioni Subordinate saranno corrisposte solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell’Emittente, inclusi i depositanti. Per maggiori informazioni sulla clausola di subordinazione caratterizzante le Obbligazioni Subordinate di cui al presente Prospetto di Base, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.5 “*Ranking delle Obbligazioni*” della presente Nota Informativa.

2.3 Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale

In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente nonché in caso di sottoposizione allo strumento del “*bail-in*”, ovvero di riduzione o conversione delle Obbligazioni Subordinate in azioni, di seguito descritti, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

Infatti, il rimborso delle Obbligazioni Subordinate *Tier II* avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati, chirografari o con un grado di subordinazione meno accentuato ed in tali casi la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare – anche solo parzialmente – le Obbligazioni Subordinate *Tier II*. A parità di condizioni, quindi, le obbligazioni subordinate sono più rischiose delle obbligazioni non subordinate.

Al riguardo si rinvia al fattore di rischio “*Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie*” e “*Rischio correlato al grado di subordinazione dei titoli*”.

2.8 Rischio di deterioramento del merito di credito¹ dell’Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall’aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating relativo all’Emittente o dell’outlook. Per informazioni sul giudizio di rating attribuito all’Emittente, si rinvia al paragrafo 7.5 della Nota Informativa.

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating, ovvero dell’outlook, attribuito all’Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.

Al riguardo l’investitore è invitato a considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall’Agenzia di Rating Internazionale Standard & Poor’s ad Iccrea Banca è “speculativo”, ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

¹ Il merito creditizio, anche espresso dal rating, è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

Inoltre, poiché il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni dipende da molteplici fattori, un miglioramento del rating potrebbe incidere positivamente sul prezzo delle stesse, anche se non diminuirebbe gli altri rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni.

Non si può quindi escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

Si fa, altresì, presente come descritto all'interno del paragrafo 7.5 Rating dell'Emittente e/o degli strumenti finanziari della Nota informativa del Prospetto di Base, che lo scorso 26 gennaio 2016 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all'outlook, questo è stato stabilito in "Evolving".

La riduzione del rating a medio-lungo termine operata dall'Agenzia Fitch Ratings riflette l'aumento dei crediti deteriorati registrato durante il 2015 sebbene tale incremento sia minore rispetto a quanto registrato nel recente passato anche grazie ad una politica degli impieghi più prudente. Tale valutazione rispecchia, altresì, la stretta correlazione - in termini economico-finanziari - tra il Gruppo Bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo, il cui profilo di credito sottostante si è ulteriormente indebolito nel corso del 2015. L'outlook "Evolving" è spiegato in ragione dell'imminente riforma del Sistema del Credito Cooperativo. L'agenzia di Rating ha altresì assegnato ai soli prestiti obbligazionari subordinati emessi da Iccrea Banca a valere sul Base Prospectus dell'EMTN Programme approvati dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) il giudizio di rating BB+ stabilendo "Evolving" l'outlook.

Tale rating è spiegato in ragione del maggior profilo di rischio e della maggiore esposizione all'assorbimento delle eventuali perdite rispetto ai prestiti obbligazionari senior. Il prestito obbligazionario Tier 2, emesso a valere sull'EMTN Programme, è stato valutato un giudizio di rating inferiore rispetto al Viability Rating. Tale giudizio di rating riflette il maggior rischio di perdere il capitale investito rispetto alla media delle percentuali di recupero di prestiti obbligazionari senior.

2.15 Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"

Dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Con decorrenza dal 1° agosto 2013, la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi.

Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una previa "condivisione degli oneri", oltre che da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. "Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i parr. 41-44) nonché alla luce dei Decreti Legislativi n.180 e n. 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE).

Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

Al riguardo si rinvia al fattore di rischio *“Rischio connesso all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie”*.

2.16 Rischio connesso all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (**“BRRD”**) individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. *“resolution Authorities”*, di seguito le *“Autorità di Risoluzione”*) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del *“bail-in”*, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del *“bail-in”* ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Pertanto, con l'applicazione del *“bail-in”*, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del *“bail in”*, le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Inoltre, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e classe 2, tra cui rientrano le Obbligazioni Subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in" sopra descritto.

In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.5 “Ranking delle Obbligazioni” DEL PROSPETTO DI BASE


Il paragrafo 4.5 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Ranking delle Obbligazioni**” è integralmente sostituito come segue:

4.5 Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono “passività subordinate” di tipo *Tier II*, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 “Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)”, Parte II, Capitolo I.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa come disciplinata dal TUB) dell’Emittente, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del c.d. “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e prima di quelli con un maggiore grado di subordinazione.

Si riporta uno schema che rappresenta la suddivisione concettuale delle principali categorie di strumenti sia di debito sia azionari delle banche, in funzione del grado di subordinazione degli stessi in caso di liquidazione dell’Emittente; in tale contesto, i “debiti privilegiati” rappresentano la categoria di strumenti con minore grado di subordinazione laddove, invece, gli strumenti relativi al *Tier I* sono quelli con maggiore grado di subordinazione.



In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) le Obbligazioni *Tier II* saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui:

- i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente privilegiati e ordinari;
- ii) *pari passu* con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente² e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate *Tier II* (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente ovvero gli strumenti *Tier I*).

Per tutta la durata delle Obbligazioni Subordinate *Tier II*, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti.

E' altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

La durata dell'Obbligazione *Tier II* – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 63, lettera g) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) – deve essere pari o superiore a 5 anni, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato in caso di “evento regolamentare” secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 4.8 (ii) della presente Nota Informativa.

Si rinvia al successivo Paragrafo 4.6 per informazioni in merito al c.d. “bail-in” e agli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi (c.d. BRRD).

² Alla data del presente Prospetto di Base è stato emesso un solo prestito obbligazionario subordinato denominato “Iccrea Banca subordinato *Tier II* Tasso Fisso 14 marzo 2014 – 14 marzo 2021” (IT0004991995) emesso da Iccrea Banca a valere sul Prospetto di Base approvato dalla Consob con nota n. prot. 0005540/14 del 23 gennaio 2014.

6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.6 “Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio” DEL PROSPETTO DI BASE

Il paragrafo 4.6 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio**” è integralmente sostituito come segue:

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni Subordinate *Tier II* incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle Date di Pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza ovvero alle date di rimborso in caso di rimborso anticipato e/o di rimborso con ammortamento periodico, salvo quanto stabilito dalla Direttiva europea (c.d. BRRD) in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

L'eventuale rimborso anticipato e/o l'eventuale rimborso con ammortamento periodico potrà avvenire solo su iniziativa dell'Emittente, non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Emissione e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, se richiesta ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

In particolare in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD che unitamente al Regolamento 806/2014, stabiliscono un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità di Risoluzione possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016, in contemporanea con il Regolamento 806/2014.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1, lett. g) D.Lgs n. 180). Pertanto, con l'applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in azioni il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Nell'applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;

- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Inoltre, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e classe 2, tra cui rientrano le Obbligazioni Subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in" sopra descritto.

In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", le Autorità di Risoluzione potranno escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

a) non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole;

b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;

c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima del 1° gennaio 2016 .

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7 e 4.8 che seguono.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono oneri, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come sopra rappresentati.

7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.8 “Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso” DEL PROSPETTO DI BASE

Il paragrafo 4.8 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso**” è integralmente sostituito come segue:

4.8 “Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso”

(i) Data di scadenza

La data di scadenza delle Obbligazioni (“**Data di Scadenza**”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

(ii) Modalità di ammortamento del Prestito

Fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015), le Obbligazioni saranno rimborsate secondo le seguenti modalità (la “**Modalità di Rimborso**”), specificate nelle Condizioni Definitive:

- alla pari (100% del Valore Nominale), in un’unica soluzione alla Data di Scadenza;
- alla pari (100% del Valore Nominale), in un’unica soluzione alla data di rimborso anticipato prescelta dall’Emittente tra quelle individuate nelle Condizioni Definitive (le “**Date di Rimborso Anticipato**”), in caso di esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di rimborso anticipato;
- alla pari (100% del Valore Nominale) e pro quota secondo l’ammortamento periodico espressamente previsto;

per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli, senza deduzione di spese.

La durata delle Obbligazioni Subordinate Tier II sarà pari o superiore a cinque anni ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 63 lettera g) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR).

Indipendentemente dalla Modalità di Rimborso, le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall’Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, in corrispondenza con ogni Data di Pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l’esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. “evento regolamentare”)³ previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza.

Fatto salvo il verificarsi di un “evento regolamentare”, il rimborso anticipato ad iniziativa dell’Emittente e/o il rimborso con ammortamento potrà essere effettuato non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Emissione.

Nel caso di rimborso con ammortamento, le Condizioni Definitive riporteranno le modalità di ammortamento del capitale ed in particolare le singole rate costanti di rimborso con le rispettive date di rimborso.

³ Tale previsione si riferisce all’art. 63, lett. j) e articolo 78, comma 4 del Regolamento UE del 26 giugno 2013 n. 575.

Nel caso di rimborso anticipato, le Condizioni Definitive riporteranno i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di rimborso anticipato (le date nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire, il relativo Prezzo di Rimborso ed il periodo di preavviso applicabile); in ogni caso tale rimborso anticipato potrà avvenire solo su iniziativa dell'Emittente previa autorizzazione dell'Autorità Competente ai sensi della normativa vigente. L'Autorità di Vigilanza emana il provvedimento dopo aver valutato – tra l'altro – le capacità dell'Emittente di rispettare i requisiti patrimoniali.

In caso sia prevista la facoltà di Rimborso Anticipato, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare integralmente ed in via anticipata il prestito alla Data di Rimborso Anticipato ovvero alle ulteriori Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive. Il Rimborso Anticipato sarà comunicato mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it e avverrà nel rispetto del termine di preavviso indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Subordinate non potrà avvenire su richiesta dell'Obbligazionista.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato secondo il calendario, la convenzione di calcolo ed la base di calcolo indicati nelle Condizioni Definitive

8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 7.5 “Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE

Il paragrafo 7.5 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari**” è integralmente sostituito come segue:

7.5 Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari

(i) Indicare i rating attribuiti all’emittente su richiesta dell’Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall’agenzia di rating.

Alla data di pubblicazione del presente documento, il *rating* assegnato all’Emittente da due principali Agenzie di Rating, ovvero Standard & Poor’s e Fitch Ratings, è il seguente:

AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE
Standard & Poor’s ⁴	BB	B	stabile	23/12/2015
Fitch Ratings ⁵	BBB-	F3	evolving	26/01/2016

Si rappresenta che lo scorso 26 Gennaio 2016 l’Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all’outlook, questo è stato stabilito in “Evolving”.

La riduzione del rating a medio-lungo termine operata dall’Agenzia Fitch Ratings riflette l’aumento dei crediti deteriorati registrato durante il 2015 sebbene tale incremento sia minore rispetto a quanto registrato nel recente passato anche grazie ad una politica degli impieghi più prudente. Tale valutazione rispecchia, altresì, la stretta correlazione - in termini economico-finanziari - tra il Gruppo Bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo, il cui profilo di credito sottostante si è ulteriormente indebolito nel corso del 2015.

L’outlook “Evolving” è spiegato in ragione dell’imminente riforma del Sistema del Credito Cooperativo.

⁴Il rating a lungo termine assegnato all’Emittente è “BB” ed indica nell’immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia, l’Emittente potrebbe affrontare situazioni economiche di incertezza o di esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali che potrebbero influenzare negativamente la sua capacità di soddisfare i propri impegni finanziari. Il rating a breve termine assegnato all’Emittente è “B” ed indica più vulnerabili ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Standard & Poor’s sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

⁵ Il rating a lungo termine assegnato all’Emittente è “BBB-” ed indica una bassa aspettativa di rischio di credito. La capacità di far fronte tempestivamente ai suoi impegni finanziari è considerata adeguata, ma cambiamenti negativi delle condizioni economiche potrebbero indebolire tale capacità. Il rating a breve termine assegnato all’Emittente è “F3”: denota una affidabile qualità del credito ed un’adeguata capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari; tuttavia, cambiamenti negativi sul breve periodo potrebbero comportare un abbassamento dello stesso. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

Si rappresenta, inoltre, che in data 23 dicembre 2015, l’Agenzia di rating Standard and Poor’s ha confermato il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato confermato a “BB” con outlook stabile e quello a breve termine a “B”.

Al riguardo, in data 18 dicembre 2014, l’Agenzia di rating Standard and Poor’s ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa.

Il rating di medio-lungo termine attribuito dall’Agenzia Standard and Poor’s è stato ridotto da “BB+” a “BB” con outlook stabile, mentre quello a breve termine si è mantenuto stabile a “B”.

La riduzione del rating operata dall’Agenzia Standard&Poor’s è riconducibile alla visione che l’Agenzia ha della situazione economica italiana. In particolare tale situazione economica si riflette sul merito di credito del settore privato nonché sulla qualità degli attivi dello stesso e sulle prospettive di redditività delle banche italiane. Quanto invece all’outlook stabile, questo trova fondamento nell’importanza che l’agenzia attribuisce alla capitalizzazione delle BCC ed alla loro solida posizione di liquidità, aspetti che forniscono un sufficiente cuscinetto per contrastare l’indebolito contesto economico italiano.

Al riguardo, si precisa che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall’Agenzia Standard & Poor’s ad Iccrea Banca è “speculativo”, ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Eventuali miglioramenti del livello di Rating dell’Emittente saranno messi a disposizione dell’investitore tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Emittente www.iccreabanca.it. Nel caso in cui si verifichi un peggioramento del Rating, l’Emittente procederà alla redazione del Supplemento da pubblicarsi sul sito internet www.iccreabanca.it, contestualmente trasmesso alla CONSOB e reso altresì pubblico presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Di seguito uno schema riepilogativo in cui sono riportate le scale di *rating* utilizzate dalle Agenzie di Rating, Standard & Poor’s e Fitch Ratings.

	FITCH		S&P	
	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.
INVESTMENT GRADE	AAA	F-1+	AAA	A-1+
	AA+	F-1+	AA+	A-1+
	AA	F-1+	AA	A-1+
	AA-	F-1+	AA-	A-1+
	A+	F-1	A+	A-1
	A	F-1	A	A-1
	A-	F-2	A-	A-2
	BBB+	F-2	BBB+	A-2
	BBB	F-3	BBB	A-3
	BBB-	F-3	BBB-	A-3
	SPECULATIVE GRADE	BB+	B	BB+
BB		B	BB	B
BB-		B	BB-	B
B+		B	B+	B
B		B	B	B
B-		B	B-	B
CCC+		C	CCC+	C
CCC		C	CCC	C
CCC-		C	CCC-	C
CC		C	CC	C

	C	C	C	C
	DDD	D	D	D
	DD	D		
	D	D		

Il Regolamento (CE) 1060/2009 relativo alle Agenzie di rating del credito ha introdotto talune norme volte a garantire che tutti i rating creditizi emessi da Agenzie di rating registrate nell'unione Europea siano di qualità adeguata e siano emessi da Agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. Ai sensi di tale normativa le Agenzie di rating del credito che vogliono operare nell'Unione Europea devono stabilirsi e registrarsi presso un'autorità competente di uno Stato membro.

Le Agenzie di rating Fitch e Standard and Poor's hanno sede nell'Unione Europea e sono registrate a norma del predetto Regolamento.

Per il periodo di validità del Prospetto di Base, l'Emittente pubblicherà informazioni sui propri *rating* anche sul proprio sito internet.

(ii) Indicare i *rating* attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei *rating* qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di *rating*

L'Emittente non ha richiesto e non richiederà alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.

Si evidenzia, altresì che in data 26 gennaio 2016 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha assegnato ai prestiti obbligazionari subordinati emessi da Iccrea Banca a valere sul Base Prospectus dell'EMTN Programme approvati dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) il seguente rating:

AGENZIA DI RATING	RATING	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE
Fitch Ratings	BB+	evolving	26/01/2016

Il rating assegnato dall'Agenzia di rating Fitch Ratings ai soli prestiti obbligazionari subordinati dell'Emittente emessi a valere sui Base Prospectus dell'EMTN Programme ed approvati dalla CSSF è spiegato in ragione del maggior profilo di rischio e della maggiore esposizione all'assorbimento delle eventuali perdite rispetto ai prestiti obbligazionari senior.

Il prestito obbligazionario Tier 2, emesso a valere sull'EMTN Programme, è stato valutato un giudizio di rating inferiore rispetto al Viability Rating – inteso quale indicatore del merito di credito di un istituto finanziario e come probabilità, ad opinione dell'agenzia di rating Fitch Ratings, che tale istituto finanziario fallisca. Tale giudizio di rating riflette il maggior rischio di perdere il capitale investito rispetto alla media delle percentuali di recupero di prestiti obbligazionari senior.

9. La copertina del modello delle Condizioni Definitive è integralmente sostituita come segue:

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo



[inserire eventuale ulteriore logo del Responsabile del Collocamento]

Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta a direzione e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.
Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 20016
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all’Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato

[•]

In qualità di Emittente *[e Responsabile del Collocamento]*

[•]

[In qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE

di Offerta di prestiti obbligazionari denominati

[“Iccrea Banca Tasso Fisso subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”]

[“Iccrea Banca Tasso Fisso crescente subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”]

[“Iccrea Banca Tasso Variabile subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”]

[DENOMINAZIONE E ISIN DEL PRESTITO]

ai sensi del programma di offerta denominato “[•]” di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 30 marzo 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0021932/15 del 26 marzo 2015 (il “**Prospetto di Base**”), al I° Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 9 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0045586/15 del 5 giugno 2015, al II° Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 27 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0059555/15 del 23 luglio 2015 ed al III° Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la

Consob in data 29 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0026167/16 del 25 marzo 2016, nonché di eventuali ulteriori supplementi al medesimo [indicare dettagli].

L'investimento nelle obbligazioni subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o rischio di dissesto (alla luce dei Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE), l'Investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il "bail-in"). Inoltre, nel caso di applicazione del "bail-in", le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.16 *"Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie"* del Prospetto di Base.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, c'è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbano essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate. Pertanto l'Investitore è esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2 *"Rischio correlato alla subordinazione delle obbligazioni"* del Prospetto di Base.

E' quindi necessario che l'Investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano, tenuto conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. L'investitore deve considerare che la complessità delle obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione ed i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno verificare se l'investimento è appropriato ovvero adeguato per l'investitore ai sensi della normativa vigente. In particolare, nella prestazione del servizio di consulenza o gestione di portafogli, i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•].

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

Il presente Prospetto di Base ed i suoi supplementi sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell'emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento, [nonché [•]].

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0045586/15 del 5 giugno 2015 (il "Documento di Registrazione") nonché il Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0059555/15 del 23 luglio 2015.

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

L'investimento nei prestiti obbligazionari subordinati comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari.

E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle Obbligazioni Subordinate Tier II, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione ed i Soggetti Incaricati dovranno verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.